

## - NOTIZIE n. 2 - 2018 -

### Visite fiscali: nuove regole in caso di assenza per malattia

Gli articoli 18 e 22 del decreto legislativo n. 75/2017 (cosiddetto decreto Madia, che ha modificato il decreto 165/01) hanno introdotto delle **novità riguardo le visite fiscali dei dipendenti pubblici**.

**Il 13 gennaio 2018** è entrato in vigore il **Regolamento** contenuto nel Decreto ministeriale n. 206 che modifica il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

- In nessuno dei 10 articoli del decreto si applica l'armonizzazione delle **fasce di reperibilità** con il settore privato, prevista dal decreto Madia, pertanto per i dipendenti pubblici è confermato l'obbligo di reperibilità **tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di tutti i giorni** (anche non lavorativi e festivi), mentre, come è noto, le finestre nel privato sono più brevi e ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

- Le visite fiscali sono effettuate dall'**Inps**, su richiesta delle scuole oppure d'ufficio in casi selezionati, con «**cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale**».

- E' prevista una **riduzione** dei casi di **esclusione dall'obbligo di reperibilità** a tre sole ipotesi tassative:

1. patologie che richiedono terapie salvavita;
2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A o E del DpR n. 834/1981;
3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Nessuna eccezione, quindi, sembra essere prevista per le **malattie riconducibili a infortuni sul lavoro** che rientrano nella **competenza dell'INAIL**, o per quelle patologie, legate anche a situazioni di stress momentaneo o stati depressivi, per il cui recupero sarebbero utili periodi all'aria aperta.

Come al solito **la previsione delle norme risulta effettuata senza una ponderata valutazione delle situazioni concrete** ma, in modo del tutto astratto, al sol fine di placare il dibattito acceso sui "furbetti" del pubblico impiego, sempre agli onori della cronaca.

Si auspica nel prosieguo che le ipotesi di concessione di esonero dall'obbligo di permanenza presso il domicilio, si estendano anche ad altre casistiche, come a quelle di cui sopra, senza che necessariamente i lavoratori si trovino costretti a dover attivare un contenzioso. *Dettagli al link: <http://www.flcgil.it/attualita/svolgimento-delle-visite-fiscali-e-accertamento-delle-assenze-dal-servizio-per-malattia-pubblicato-il-regolamento.flc>*

### Novità discutibili sulle scuole italiane all'estero

Dallo scorso luglio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha avviato la **definizione dei decreti applicativi** previsti dal dlgs 64/2017 (emanato in applicazione della legge 107/2015)

Nelle scuole statali all'estero parte delle materie del curriculum obbligatorio saranno affidate a **docenti assunti secondo le norme locali**. I contratti locali dovranno essere stipulati per le materie riportate nell'elenco allegato al decreto che di fatto riserverà al contingente di docenti di ruolo all'estero solo l'insegnamento nella primaria, l'insegnamento dell'italiano e delle materie caratterizzanti i curricula della scuola secondaria; tutte le altre dovranno essere affidate a un docente assunto con contratto locale, anche senza abilitazione all'insegnamento e con retribuzione, obblighi contrattuali e stato giuridico molto differenti dai loro colleghi. Le modalità di selezione, pur soggette al controllo del MAECI, sono essenzialmente affidate alla discrezionalità dei dirigenti scolastici.

**Contro l'opera di smantellamento delle scuole statali all'estero avviata in applicazione della delega della legge 107** la **FLC CGIL** è impegnata, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, a ricondurre nel CCNL le materie che sono state regolate unilateralmente in modo **fortemente peggiorativo** per i lavoratori e per l'efficacia delle attività che essi svolgono all'estero e valuterà la possibilità di sollevare **rilievi di legittimità** sui provvedimenti ministeriali adottati.